



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/gdia

Roma, 8 marzo 2023

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di VENEZIA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 21/2023_Liquidazione onorario compenso CTU

Con il Vostro quesito avete richiesto se il Consiglio dell'Ordine possa formulare un parere di liquidazione degli onorari, ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. i) D.Lgs. n. 139/2005, a seguito della richiesta di un iscritto che abbia svolto attività professionale di CTU nominato dal Tribunale e la cui richiesta di liquidazione delle spettanze alla detta autorità, presentata oltre il termine di cui all'art. 71 DPR n. 115/2002, sia stata rigettata.

Al fine di rispondere al quesito appare opportuno soffermarsi in via preliminare sul procedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato. L'art. 71 DPR n. 115/2002 prevede che <... *le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168* > (comma 1) e < *La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni ... dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato* > (comma 2). Pertanto, al fine di poter ottenere la liquidazione delle spettanze è necessario che l'ausiliario presenti apposita domanda alla competente autorità giudiziaria (ossia al magistrato titolare del procedimento in cui è stato nominato) e provveda a ciò, a pena di decadenza, entro il termine di 100 giorni dal completamento delle operazioni peritali (ossia dal deposito della relazione finale). Il termine indicato è previsto a pena di decadenza (e tanto esclude che possa ritenersi come meramente ordinatorio) e, pertanto, in caso di mancato rispetto dello stesso, l'ausiliario non potrà più esercitare il diritto al compenso. Infatti, l'art. 2966 c.c. dispone che < *la decadenza è impedita solamente dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto* >; nel caso di specie, l'atto previsto dalla legge per impedire la decadenza consisteva nel deposito della domanda di liquidazione delle spettanze entro l'indicato termine dal completamento delle attività e, da quanto emerge dal quesito, tale attività non si è verificata.


La circostanza che l'ausiliario sia decaduto dal diritto di poter richiedere il compenso per le attività professionali preclude allo stesso di poter esercitare il detto diritto anche al di fuori del procedimento di liquidazione di cui all'art. 71 DPR n. 115/2002. Infatti, la giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato, in un caso simile a quello sottoposto a codesto Consiglio, che: *"In tema di spese di giustizia, il diritto al pagamento delle spettanze dell'ausiliario del magistrato va esercitato mediante istanza di liquidazione da*

formularsi nel termine di cento giorni dal compimento delle operazioni previsto, a pena di decadenza sostanziale, dall'art. 71 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sicché, verificatasi detta decadenza, è preclusa all'ausiliario la proposizione di una domanda di riconoscimento del compenso, tanto nelle forme del processo civile ordinario quanto nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002' (Cass. civ. n. 4373/2015).

Alla luce di quanto sopra, di conseguenza, deve escludersi che il Consiglio dell'Ordine possa formulare un parere di liquidazione degli onorari dell'ausiliario, non potendo più questo esercitare il diritto al compenso.

Cordiali saluti

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a large, sweeping flourish underneath.